



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 29 marzo 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, ha esaminato la documentazione relativa alla Provincia di Treviso ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 e sul bilancio di previsione 2020/2022, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative al rendiconto 2020 e al bilancio di previsione 2020/2022, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo:

	Rendiconto 2020
O1) Risultato di competenza di parte corrente	16.066.943,60
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	1.383.773,27
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	1.540.442,79
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	8.931.229,38
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	-992.727,27
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	-992.727,27
W1- Risultato di competenza	26.998.172,98
W2- Equilibrio di bilancio	2.391.046,00
W3 - Equilibrio complessivo	2.547.715,52

L'Amministrazione Provinciale rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale 2020/2022 che a rendiconto 2020, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di quanto disposto dai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge n. 145/2018.

L'Amministrazione Provinciale ha conseguito altresì l'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione; in particolare, sono state utilizzate quote di avanzo vincolato per 20.517.597,72 euro, di avanzo destinato ad investimenti per 47.073,04 euro e di avanzo non vincolato per 6.826.641,27 euro, per un totale di 27.391.312,03 euro di avanzo utilizzato nel 2020.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	103.444.708,42
Residui attivi	37.432.426,15
Residui passivi	53.972.827,10
FPV	57.864.007,11
Risultato di amministrazione	29.040.300,36
Totale accantonamenti	2.521.732,97
Di cui: FCDE	2.021.732,97
Totale parte vincolata	24.448.086,34
Totale parte destinata agli investimenti	21.961,80
Totale parte libera	2.048.519,25

Il risultato di amministrazione 2020 è positivo, anche con riferimento alla parte libera.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 2.021.732,97 è relativo a *capitoli della tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Titolo 3° - Entrate extratributarie e della tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del Titolo 4° - Entrate in conto capitale, che rappresentano maggior rischio di riscossione ed escludendo le entrate accertate per cassa.*

L'Organo di revisione precisa che il fondo è stato calcolato utilizzando il criterio della media semplice facendo riferimento all'importo dei residui attivi, sia di competenza

dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, secondo la modalità di calcolo prevista dal "Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato al decreto legislativo n. 118/2011.

Tra le quote accantonate, si rileva anche un accantonamento di euro 300.000,00 per passività potenziali legate a contenzioso in essere determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2.

L'Amministrazione Provinciale accantona infine, con il risultato di amministrazione al 31/12/2019, un "fondo per rinnovi contrattuali" di euro 200.000,00.

L'Organo di revisione attesta la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi.

Risultano quote vincolate al 31/12/2020 per 24.448.086,34 euro, pari a quasi 4 milioni di euro in più rispetto a quelle vincolate al 31/12/2019 (20.527.386,22 euro), incremento determinatosi a seguito dell'accertamento di nuove entrate vincolate per legge.

Le quote destinate ad investimenti diminuiscono passando da 47.073,04 euro al 31/12/2019 a 21.961,80 euro al 31/12/2020.

L'FPV di parte corrente risulta alimentato prevalentemente da entrate vincolate accertate in conto competenza mentre quello di parte capitale risulta determinato per il 46% (euro 24.471.387,43) da entrate vincolate accertate in conto competenza e per il 54% (euro 28.362.080,84) da entrate vincolate accertate in anni precedenti.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai dati riportati nella seguente tabella:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	0,00	0,00	---
Tit.1 competenza	61.762.256,98	61.762.256,98	100,00%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	1.950.053,34	782.320,15	40,12%
Tit.3 competenza	4.025.167,54	3.178.918,68	78,98%

Il tasso di riscossione appare mediamente buono, ad eccezione di quello dei residui del titolo 3, che si ferma al 40,12%; tale valore segna un lieve miglioramento rispetto al 39,48% registrato nel 2019.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	103.444.708,42
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	5.878.249,25
Tempestività dei pagamenti	-23,43

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere, affermando che si è provveduto ad aggiornare correttamente anche le giacenze

di cassa vincolata, movimentata nel corso dell'esercizio.

La Provincia non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, né ad anticipazioni di liquidità. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

È assicurata la tempestività dei pagamenti con un anticipo medio di 23,43 giorni sulle scadenze.

I flussi di cassa confermano la capacità dell'Ente di sostenere la cassa stessa con le entrate correnti di competenza.

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	123.621.682,63

L'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà.

Non sono stati accesi nuovi mutui nel corso del 2020 mentre risulta effettuata un'operazione di rinegoziazione per 8.472.377,46 euro da cui sono derivate risorse per 567.229,89 euro destinate a spesa corrente.

Non vi sono in essere garanzie a favore di società partecipate, né di altri soggetti.

L'Ente dichiara di non avere in essere, nell'esercizio 2020, operazioni di partenariato pubblico-privato.

La Provincia di Treviso ha in corso n. 4 contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Al riguardo l'Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, del decreto legge n. 12/2008 da cui emergono le seguenti informazioni:

Gli strumenti derivati sono finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione dei tassi, in modo tale da garantire all'Ente di non dover pagare tassi passivi superiori ai vari livelli di tasso sotto descritti.

La valorizzazione dei mark to market, pur essendo monitorata costantemente e periodicamente, non assume alcun rilievo effettivo di ordine finanziario. Infatti per tali operazioni, non assumendo le stesse i caratteri di operazioni speculative, bensì di copertura dal rischio innalzamento tassi.

L'Ente in presenza del livello di tasso euribor negativo ha chiesto ed ottenuto da parte degli Istituti bancari controparti il ricalcolo per l'anno 2020 dei pagamenti dovuti riconducendo il contratto dei derivati alla finalità di copertura di tasso, ottenendo un risparmio di circa euro 200.000.

Il prospetto evidenzia nell'ultima colonna il tasso passivo finale del debito sottostante ottenuto per effetto dello swap.

Prov. N.	Istituto controparte	Riferimento emissioni sottostanti	Sintesi condizioni descritte nelle confirmation	Scadenza contrattuale	Nominale al 31.12.2020	TASSO FINALE DEL DEBITO PER IL 2020
Determina n. 3810/137677 del 30/12/2013	DEPFA Bank plc	1 [^] , 2 [^] Bullet 2004 e 1 [^] e 2 [^] BOP 2004	<u>Provincia</u> paga tasso fisso pari a 4,486%. <u>Banca</u> paga Euribor 6 mesi	31/12/2034	32.951.450,73	4,716 per 1 [^] e 2 [^] Bullet 2004; 4,62% per 1 [^] e 2 [^] Bop 2004.
Determina n.1299/31403 del 07/04/2005	DEXIA Credioip S.p.A.	BOP 2002	<u>Provincia</u> paga tasso fisso 4,30% se l'Euribor 6m in arrears è inferiore o uguale a 4,30%. <u>Banca</u> paga euribor 6m in arrears + 0,0699. Il contratto prevede un Cap pari a 6,99% ed un Floor pari a 4,30%.	20/12/2022	2.230.800,00	4,30%
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	INTESA SAN PAOLO S.p.A.	4 [^] BULLET 2004	<u>Provincia</u> paga tasso fisso pari a 4,864%. <u>Banca</u> paga Euribor 6m	31/12/2034	35.755.800,00	4,864%
Determina n. 5980/5080 del 31/12/2007	NATIXIS	4 [^] BULLET 2004	<u>Provincia</u> paga tasso fisso pari a 4,864%. <u>Banca</u> paga Euribor 6m	31/12/2034	23.837.200,00	4,998%
TOTALE					94.775.250,73	

Come negli esercizi precedenti, non è stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere. Al riguardo, si evidenzia che *“L'Ente non ha ritenuto di costituire un apposito fondo rischi relativo ai contratti di finanza derivata giudicandolo non necessario alla tipologia di contratti in essere”*.

In merito al prestito obbligazionario “bullet”, con scadenza 2034, l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2020, raccomanda *“dopo l'apprezzamento per la virtuosa attività di risparmio/accantonamento finora perseguita e introdotta sistematicamente anche nei più recenti bilanci di previsione, il collegio incoraggia l'analisi ed il perseguimento di azioni mirate alla soluzione del debito obbligazionario auspicando, per quanto possibili riduzioni dell'onerosità dello stesso”*.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di

revisione, che:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2020 ed il bilancio di previsione 2020/2022 sono stati approvati entro i termini di legge e la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto in entrata nel 2020 con quello di spesa del 2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31/12/2020;
- in materia di personale, l'Amministrazione Provinciale rispetta i vincoli dettati dalla normativa vigente per gli enti locali, inclusa quella peculiarmente riferita alle Province; l'Organo di revisione dichiara la correttezza della contrattazione decentrata;
- risulta approvato il piano delle performance, unitamente al PEG, in data 19/12/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale; al riguardo l'organo di revisione segnala l'opportunità, per il futuro, di valutare una completa e analitica verifica inventariale delle immobilizzazioni materiali. In quanto alle politiche di valorizzazione del patrimonio, si sono attuate locazioni di alcuni immobili;
- in ordine alle partecipazioni societarie, si rileva che Aeroporto di Treviso S.p.a. – AER TRE (quota di partecipazione: 0,755%) ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2019 per euro 3.557.545. Non risultano nuove acquisizioni né dismissioni effettuate nel corso del 2020. È stata effettuata la riconciliazione di crediti e debiti tra l'Amministrazione Provinciale e le partecipate ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo n. 118/2001; al riguardo si evidenzia che l'Organo di revisione ha verificato che non tutti i prospetti dimostrativi riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e i propri organismi partecipati recano la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori. L'Ente ha provveduto in data 26 novembre 2020, con delibera di consiglio n. 14/65492, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Si evidenzia, infine, che durante l'esercizio 2020, l'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5,

del decreto legislativo n. 175/2016 specificando che sono state utilizzate le somme assegnate, ex art. 106, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 e art. 39, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 (c.d."Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente e che l'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19.

DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito

della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148bis del TUEL.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'Ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2033 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'Ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei questionari sul rendiconto 2020 e sul bilancio di previsione 2020/2022

dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi del titolo 3°, al fine di migliorarne il tasso di riscossione;
- raccomanda all'Amministrazione Provinciale di valutare attentamente l'impatto dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata sugli equilibri di bilancio e ad adottare tutte le eventuali misure necessarie alla salvaguardia degli stessi; accerta, inoltre, il mancato vincolo sull'avanzo di amministrazione a titolo di sterilizzazione dei rischi per gli stessi strumenti;
- invita l'Ente ad effettuare, per il futuro, una completa e analitica verifica inventariale delle immobilizzazioni materiali;
- raccomanda di rappresentare, per il futuro, in maniera più specifica, nello stato patrimoniale dell'Ente, l'investimento in titoli effettuato e di rendere esplicita la remunerazione dell'investimento mediante l'attualizzazione e la contabilizzazione degli interessi;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle proprie partecipate mediante i previsti compiti di vigilanza.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio Provinciale, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Treviso.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 24 agosto 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin